

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 20/04/2021

FATTO

Il ricorrente stipulava, in data 05.05.2015, contratto di prestito con cessione di pagamento di centoventi quote della retribuzione mensile e, sulla base di conteggio estintivo del 08.03.2018, provvedeva all'estinzione anticipata. A seguito del mancato accoglimento del reclamo del 16.11.2020, adiva questo Arbitro chiedendo la restituzione delle quote non maturate dei costi contrattuali per la complessiva somma di euro 928,80, oltre interessi. L'intermediario depositava controdeduzioni e, deducendo la congruità delle detrazioni effettuate in sede di conteggio estintivo, il carattere up front delle commissioni mandataria relative al perfezionamento e delle provvigioni intermediario, l'intervenuto collocamento del finanziamento mediante un intermediario ex art. 106 t.u.b., il difetto di premi assicurativi posti a carico del ricorrente, concludeva per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto, ex art. 125 - sexies t.u.b., l'accertamento del diritto alla riduzione del costo totale del credito corrispondente all'importo complessivo delle quote delle commissioni e delle provvigioni non maturate a causa dell'estinzione anticipata effettuata in corrispondenza della trentaduesima rata.

L'art. 125 - sexies t.u.b. ha attuato l'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Il principio di equa riduzione del costo del finanziamento è stato inteso, secondo il consolidato



orientamento dell'ABF (Collegio Coordinamento dec. nn. 6167/2014, 10035/2016, 5031/2017), quale obbligo di restituzione, secondo il criterio proporzionale del pro rata temporis, della quota delle commissioni e dei costi soggetti a maturazione nel tempo al fine di evitare, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, un'ingiustificata attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore, con esclusione delle voci di costo relative alle attività preliminari alla concessione del prestito. Tuttavia, la Corte di Giustizia, con la decisione 11 settembre 2019 emessa nella causa C-383/18, ha statuito che l'art. 16 della direttiva deve essere interpretato nel senso che «il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore». Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della riferita sentenza, ha affermato che l'art. 125 sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front (decisione n. 26525/2019).

Le censure mosse dall'intermediario resistente alla pronuncia della CGUE non sono meritevoli di accoglimento perché in palese violazione dei principi statuiti dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525/2019. Irrilevante è l'invocato precedente giurisprudenziale del Tribunale di Napoli, G.U. Pastore Alinante, 22 novembre 2019, n. 10489, seguito anche da opposte statuizioni del medesimo ufficio giudiziario (Tribunale di Napoli, G.U. Tedesco, 10.03.2020, n. 2391; Tribunale di Napoli, G.U. Pastore Alinante, 7 febbraio 2020, n. 1340) e del Tribunale di Torino, G.U. Astuni, 21 marzo 2020, Tribunale di Mantova, 2 febbraio 2021. Giudice Arrigoni, nonché nell'ambito di procedimenti cautelari, del Tribunale di Milano, ordinanze nn. 27406 e 27398 del 3 novembre 2020, e del Tribunale di Torino, ordinanza n. 2770 del 22 settembre 2020.

Come risulta dal documento contrattuale recante le «informazioni europee di base sul credito ai consumatori» (SECCI), la commissione mandataria sub a) remunera, in conformità degli orientamenti dei Collegi, prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto perché è prevista per le «attività di: Caricamento dati e raccolta documentale dal cliente e dall'Ente pensionistico - Adeguata verifica della clientela - Valutazione del merito creditizio del richiedente - Delibera del finanziamento - Produzione della documentazione pre-contrattuale e contrattuale - Raccolta delle firme del sottoscrittore - Notifica del contratto presso l'Ente o istituto erogante la pensione - Liquidazione del finanziamento».

La provvigione intermediario sub c) indica esclusivamente il soggetto percettore - «provvigioni all'intermediario del credito» e, come risulta dalla sottoscrizione e dalle indicazioni del modulo SECCI, è riferita ad un intermediario ex art. 106 t.u.b. Il finanziamento è stato collocato per il tramite di un'articolata rete di vendita, costituita oltre che della mandataria, incorporata dall'intermediario resistente anche da un agente in attività finanziaria e da altro soggetto indicato come intermediario ex art. 106 nel modulo SECCI. Pertanto, la commissione è diretta alla remunerazione di attività non soggette a maturazione nel tempo anche in considerazione dell'allegato al SECCI consegnato al ricorrente come attestato nella dichiarazione sottoscritta dal medesimo recante la legenda esplicativa dei ruoli e delle funzioni dei soggetti intervenuti nella fase di collocamento.

Come statuito dal Collegio di Coordinamento, il criterio per la riduzione dei costi up front, in mancanza di una diversa previsione pattizia fondata su di un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi permane il criterio del pro rata temporis. Nel caso posto a base della decisione n. 26525/2019, il Collegio di Coordinamento ha reputato che il criterio di quantificazione della quota ripetibile di costi up front debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi che



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Questo Collegio condivide il criterio applicato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione della quota dei costi up front in proporzione alla quota di interessi corrispettivi che, previsti nel piano di ammortamento, non sono maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento. Pertanto, l'intermediario è tenuto alla restituzione di euro 522,99 per le commissioni sub a) e di euro 2.353,47 per le provvigioni sub c), il tutto per complessivi euro 2.876,46, oltre interessi dalla data del reclamo.

Le commissioni sub b) previste per la gestione del finanziamento (euro 928,80) hanno carattere recurring e la quota non maturata, secondo il criterio pro rata temporis, di euro 681,12 è stata integralmente corrisposta in sede di conteggio estintivo.

Il ricorrente ha richiesto la somma di euro 928,80. Il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) impone di accogliere il ricorso nei limiti della domanda riconoscendo il diritto del ricorrente alla restituzione della somma di euro 928,80, arrotondata a euro 929,00, oltre interessi dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 929,00 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO